

**SCHEMA DI CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI INERENTI LE
COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E
DEI NATANTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO – ED. 12
CIG 98311319F1**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____, (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**") la quale interviene al presente in nome e per conto delle Amministrazioni indicate nella lettera b) delle Premesse;

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Assicuratore**");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____ (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Assicuratore**")

**PREMESSO CHE**

a) ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. i) ed l, del D.Lgs. 50/2016, Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, svolge tutte le attività necessarie per lo svolgimento e l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

b) le Amministrazioni di seguito indicate:

N.	AMMINISTRAZIONE	DIPARTIMENTO/DIREZIONE
1	ANBSC - AGENZIA NAZIONALE PER L'AMM.NE E LA DEST.NE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	DIGE UFFICIO ACQUISTI BENI E SERVIZI
2	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	
3	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI
4	ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E LOGISTICA
5	ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	
6	MINISTERO DELLA CULTURA	DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
7	MINISTERO DELLA DIFESA	DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI
8	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA - AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI - UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI
9	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DIREZIONE GENERALE RISORSE MATERIALI E TECNOLOGIE
10	MINISTERO DELLA SALUTE	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO – UFFICIO 5 – ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI MOBILI E SERVIZI CONNESSI
11	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
12	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
13	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ACQUISTI - DIVISIONE II - LOGISTICA
14	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
15	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO, DEGLI AFFARI GENERALI E DELLA GESTIONE SOSTENIBILE DEL MINISTERO - DG DEL PERSONALE DIV 1 - RELAZIONI SINDACALI, SERVIZI COMUNI
16	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD OVEST
17	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD - DGT SUD UFFICIO 2 – UMC SALERNO, COORDINA AVELLINO E POTENZA
18	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD - DGT SUD UFFICIO 6 – CPA NAPOLI, COORDINA BARI E CATANIA



19	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD - DGT SUD UFFICIO 5 – UMC REGGIO CALABRIA, COORDINA COSENZA, CATANZARO, CROTONE, VIBO VALENTIA
20	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD - DGT SUD UFFICIO 1 – UMC NAPOLI, COORDINA BENEVENTO, CASERTA, CAMPOBASSO E ISERNIA
21	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO
22	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD EST
23	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA
24	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD - DGT SUD - UFFICIO SUPPORTO BARI
25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD - DGT SUD UFFICIO 3 – UMC BARI
26	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI CORPO
27	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD - DGT SUD UFFICIO 4 – UMC LECCE
28	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DAG - DRIALAG
29	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO TESORO
30	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO FINANZE
31	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO RAGIONERIA
32	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI
33	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
34	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE
35	SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	SERVIZIO TENUTA PRESIDENZIALE DI CASTELPORZIANO
36	SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	SERVIZIO INTENDENZA

(nel seguito per brevità anche “**Amministrazioni**”, “**Amministrazioni Deleganti**” o “**Amministrazioni Contraenti**”), hanno conferito mandato alla Consip S.p.A. per svolgere, per proprio conto, una procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento dei “Servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti”;

- c) Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. ____ del _____, una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei “Servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti”;
- d) Consip S.p.A., in forza di quanto sopra, ha provveduto dunque allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura di cui sopra;



- e) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente Contratto Generale e ad eseguire i Contratti di Assicurazione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- f) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto Generale e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e relativi Allegati, dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) i singoli Contratti di Assicurazione vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordini secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto Generale; nei predetti Ordini saranno indicati l'esatto quantitativo della prestazione richiesta ed il luogo di esecuzione;
- h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto Generale che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 rilasciata dalla _____ mediante _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
ovvero qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di rateizzazione:
- la garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) corrispondente al 50% dell'importo dovuto a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto Generale (prima rata). Il Fornitore, si impegna sin da ora a presentare - nelle modalità e nei termini stabiliti nella lex specialis di gara e nel presente Contratto Generale – il restante 50% (seconda rata).
- i) il presente Contratto Generale non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Contratto Generale le condizioni generali dei Contratti di Assicurazione che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni Deleganti;
- j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- k) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei suoi Allegati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto Generale;



Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Tali documenti sono disponibili al seguente link www.acquistinretepa.it, ad eccezione delle Regole di e-procurement che sono consultabili sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto Generale: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico e relativi Allegati*), l'Allegato "B" (*Offerta Economica del Fornitore*), l'Allegato "C" (*Modelli di Ordine*), l'Allegato "D" (*Elenco uffici liquidazione sinistri*); l'Allegato "E" (*Elenco Carrozzerie Convenzionate*); l'Allegato "F" (*Listino premi*).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del Contratto Generale, i seguenti termini (salvo ove risulti diversamente dal contesto) avranno il significato di seguito indicato:
 - a) **Amministrazioni, Amministrazioni Deleganti o Amministrazioni Contraenti:** le Amministrazioni indicate nella lettera b) delle Premesse che utilizzano il Contratto Generale nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordini;
 - b) **Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione;
 - c) **Assicuratore o Fornitore:** l'operatore economico risultato aggiudicatario della gara, che sottoscrive il Contratto Generale, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di Assicurazione;
 - d) **Parte:** Consip S.p.A. o il Fornitore o le Amministrazioni (congiuntamente definiti anche le "Parti");
 - e) **Contratto Generale:** il presente atto, nonché, ove non diversamente disposto, tutti i suoi allegati e i documenti ivi richiamati;
 - f) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui alla documentazione di gara, compresi – quali parte integrante – tutti i suoi allegati; i riferimenti a specifici paragrafi del Capitolato Tecnico dovranno intendersi effettuati ai paragrafi della parte generale di tale documento, salvo che non sia espressamente specificato che si tratta di paragrafi contenuti negli allegati al Capitolato Tecnico medesimo;
 - g) **Offerta Economica:** il documento generato dal Sistema;
 - h) **Data di Stipula:** la data di sottoscrizione del Contratto Generale, a partire dalla quale è possibile avviare la sua utilizzazione;



- i) **Ordine:** il documento, corrispondente al modello di cui all'Allegato "C", con il quale le Amministrazioni, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di acquistare i servizi oggetto del Contratto Generale, impegnando il Fornitore alla prestazione richiesta;
 - j) **Data Ordine:** la data in cui l'Ordine effettuato dalle Amministrazioni Deleganti/Contraenti perviene al Fornitore;
 - k) **Unità Ordinanti:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad emettere gli Ordini, e che verranno negli stessi indicati;
 - l) **Contratto di Assicurazione:** l'accordo, stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore tramite l'emissione di Ordini, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto Generale;
 - m) **Polizze:** i documenti contrattuali che provano i singoli rapporti assicurativi che derivano da ciascun Contratto di Assicurazione;
 - n) **Premio/i:** il/i corrispettivo/i dovuto/i dall'Amministrazione Contraente all'Assicuratore;
 - o) **Servizi Assicurativi:** i servizi di copertura assicurativa descritti nel Capitolato Tecnico PARTE II e suoi Allegati;
 - p) **Servizi Connessi:** il servizio di assistenza con numeri gratuiti dedicati, il servizio di reportistica dei sinistri, la disponibilità del responsabile del servizio e degli uffici liquidazione sinistri descritti nella Sezione C - *Servizi inclusi nella Fornitura* del Capitolato Tecnico, e per il servizio di reportistica dei sinistri ulteriormente specificato negli Allegati al Capitolato Tecnico;
 - q) **Servizio Opzionale:** il servizio denominato "Carrozzerie Convenzionate" descritto nella Sezione D – *Servizi Opzionali* di cui al Capitolato Tecnico 1;
 - r) **Carrozzerie Convenzionate:** le carrozzerie di cui all'Allegato "E";
 - s) **Uffici liquidazione sinistri:** gli uffici di cui all'Allegato "D".
2. Le espressioni e le definizioni riportate negli Allegati e nei documenti richiamati nel presente atto hanno il significato, per ognuna di esse specificato nei medesimi Allegati e documenti, tranne qualora il contesto delle singole clausole del presente Contratto Generale disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione è regolata:
- a) dal presente Contratto Generale e dai suoi Allegati (ivi inclusi il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Assicuratore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali in essi dedotti;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;



- d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per la/e Amministrazioni Contraenti, laddove applicabili, di cui l'Assicuratore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato applicabili;
 - f) dal D.Lgs. 209/2005 s.m.i. "Codice delle Assicurazioni Private";
 - g) D.P.R. 18.07.2006 n. 254 e s.m.i.;
 - h) Regolamenti IVASS;
 - i) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - j) dal codice etico della Consip S.p.A.;
 - k) dal patto di integrità.
2. Nel caso di incompatibilità o contrasto tra disposizioni del presente Contratto Generale e disposizioni di alcuno degli Allegati o dei documenti che formano parte integrante del Contratto Generale, le prime saranno ritenute prevalenti.
3. Le clausole del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Assicuratore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto Generale e nei Contratti di Assicurazione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto Generale e/o i Contratti di Assicurazione, Consip e/o la/e Amministrazioni Contraenti da un lato e l'Assicuratore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO GENERALE

1. Il Contratto Generale definisce, unitamente a tutti i suoi Allegati, la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Assicurazione, per:
 - a) la prestazione dei Servizi Assicurativi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti;
 - b) la prestazione dei Servizi Connessi come definiti in premessa;
 - c) la prestazione del Servizio Opzionale come definito in premessa.
3. Con la stipula del Contratto Generale, l'Assicuratore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Deleganti, nonché di Consip S.p.A., per quanto di ragione, a prestare i Servizi Assicurativi, secondo anche quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare i Servizi Connessi ed il Servizio Opzionale, il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per esse, dalle Unità Ordinanti con gli Ordini.
4. La copertura assicurativa di tutti i rischi relativi alla responsabilità civile derivanti dalla



circolazione dei veicoli e dei natanti di proprietà delle Amministrazioni e condizioni aggiuntive, di cui al Capitolato Tecnico 1, potrà essere richiesta dalle Amministrazioni Deleganti fino a concorrenza del numero complessivo di coperture pari a **n. 90.740**; la copertura assicurativa dei rischi per gli **infortuni** occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i **veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione** per adempimenti di servizio, di cui al paragrafo B1 lettera a) del Capitolato Tecnico 3 Parte, potrà essere richiesta dalle Amministrazioni Deleganti fino a concorrenza del numero complessivo di coperture pari a **n. 72.598**. Ciascuna Amministrazione si riserva la facoltà di disporre **variazioni della tipologia e del numero dei veicoli**, nei limiti di quanto fissato al successivo comma 6 del presente Contratto.

5. La percorrenza complessiva in termini di chilometraggio annuo di Km **10.288.288** per la – *Copertura Kasko* dipendenti di cui al Capitolato Tecnico 2 Parte e la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio annuo pari a Km **10.127.156** per la *Copertura rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente* di cui al paragrafo B1 lettera b) del Capitolato Tecnico 3 Parte , rappresentano invece solo un dato necessario ai fini della determinazione in via provvisoria del premio, fermo restando che il chilometraggio effettivo sarà calcolato a consuntivo alla fine di ciascun anno compreso nel periodo assicurativo e comporterà la regolazione del premio come previsto nel paragrafo B2.13 – *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico .

ARTICOLO 5

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una



diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **commi 1, lett. c) o 2.**

6. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).

7. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
8. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 6

DURATA

1. Il Contratto Generale spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione, a partire dalla quale le Amministrazioni Deleganti possono richiedere al Fornitore le polizze, e fino alla scadenza dell'ultimo Contratto di Assicurazione. Con la sottoscrizione del Contratto Generale si dà avvio alla fornitura, il cui ritardo per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. 120/2020.
2. A partire dalla predetta data il Contratto Generale può essere utilizzato dalla/e Amministrazione/i Delegante/i nelle modalità di cui ai successivi commi e nel rispetto dei termini fissati dal successivo articolo 7, mediante Ordini sottoscritti dalle rispettive Unità Ordinanti.
3. I singoli Contratti di Assicurazione avranno una durata di 24 mesi a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2023 e fino alle ore 24.00 del 31/12/2025.
4. La durata del Contratto Generale, e dunque dei contratti di assicurazione da esso discendenti, in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5. Per le inclusioni richieste successivamente alla data di inizio della relativa copertura assicurativa la durata sarà determinata in base a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati, mentre il termine finale sarà le ore 24:00 del 31/12/2025. Sono in ogni caso fatte salve le diverse specifiche previsioni contenute nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7

UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO GENERALE



1. Sono legittimate ad utilizzare il presente Contratto Generale, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Deleganti come definite nel precedente articolo 2, comma 1, lettera a).
 2. Le coperture assicurative dovranno essere richieste mediante Ordini sottoscritti dalle Unità Ordinanti delle Amministrazioni Deleganti ed inviati in originale all'Assicuratore. Ciascun Ordine recherà indicazione, in particolare, dell'Unità Ordinante della rispettiva Amministrazione, del numero di coperture assicurative richieste dettagliando:
 - per i servizi di cui al Capitolato Tecnico 1 il numero dei veicoli, natanti ed altri mezzi per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (quali ad esempio cavalli fiscali, numero di posti, quintali, cilindrata, stazza, ecc.);
 - per i servizi di cui al Capitolato Tecnico 2 la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio;
 - per i servizi di cui al Capitolato Tecnico 3:
 - i. in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per l'esecuzione di adempimenti di servizio, il numero complessivo di veicoli da assicurare. Si prende atto che nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l'equipaggio sia formato da più persone e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone che compongono l'equipaggio e non esclusivamente per il singolo conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l'equipaggio dei singoli natanti e non sul singolo natante;
 - ii. in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente per l'esecuzione di adempimenti di servizio, la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio.Ciascun Ordine recherà inoltre indicazione della volontà di aderire o meno al servizio opzionale "Carrozzerie Convenzionate" di cui al paragrafo D 1 – *Servizio Opzionale "Carrozzerie Convenzionate"* valido per tutti i mezzi tranne i natanti ed i mezzi bellici- di cui al Capitolato Tecnico 1.
- Sarà cura dell'Assicuratore verificare, attraverso l'elenco messo a disposizione dello stesso, tramite Consip S.p.A., da ciascuna Amministrazione Delegante all'atto della stipula del presente Contratto Generale, che l'Ordine provenga da un'Unità Ordinante appartenente ad una delle Amministrazioni Deleganti legittimate all'utilizzo del presente Contratto Generale. Le Amministrazioni, in funzione delle loro esigenze organizzative, avranno la facoltà di emettere uno o più Ordini per ciascuna copertura; ad ogni Ordine il Fornitore attribuirà un distinto numero di polizza.
3. Ove l'Assicuratore ritenga di non poter dare esecuzione ad un Ordine proveniente da una Amministrazione non legittimata ad utilizzare il Contratto Generale dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
 4. Qualora l'Ordine non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine medesimo non avrà validità e l'Assicuratore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne



tempestiva comunicazione all'Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine, secondo le indicazioni sopra riportate.

5. Il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di Assicurazione, alle Amministrazioni Contraenti le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i.
6. Le Amministrazioni Deleganti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 (ovvero documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali) relativamente ai singoli Ordini, anche ai fini dello svincolo della garanzia ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.
7. Le Amministrazioni Deleganti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine:
i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; *ii)* alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 ; *iii)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, all'indicazione sul medesimo Ordine del CIG ("derivato" rispetto a quello della Contratto Generale (Codice Identificativo Gara) e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della Legge 16 gennaio 2003 n.3.

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. I Contratti di Assicurazione si concludono tra le Amministrazioni Contraenti e l'Assicuratore con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordini inviati in originale dalle Unità Ordinanti delle Amministrazioni stesse.
2. Il termine di ricezione degli Ordini da parte dell'Assicuratore è fissato entro i 15 giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto Generale e comunque entro e non oltre il 31/12/2021, fatta salva la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di richiedere successive inclusioni o esclusioni nei casi e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico.
3. Relativamente al Servizio Opzionale ciascuna Amministrazione potrà decidere se richiedere o meno tale servizio all'atto dell'emissione dell'Ordine.
4. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
5. Le Amministrazioni Contraenti procederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, ad accertare la verifica di conformità dei servizi oggetto dell'Ordine e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dall'Assicuratore a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Assicuratore.



6. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione le Amministrazioni Contraenti provvederanno a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
7. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di assicurazione, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalla/e singola/e Amministrazione/i Contraente/i potrà risolvere il presente Contratto Generale e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

ARTICOLO 9

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Assicuratore, intendendosi remunerati con i premi indicati nel presente Contratto Generale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto Generale medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L'Assicuratore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto Generale e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto Generale e nei relativi Allegati; in ogni caso, l'Assicuratore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto Generale, resteranno ad esclusivo carico dell'Assicuratore, intendendosi in ogni caso remunerati con i premi indicati nel Contratto Generale e nei relativi Allegati, e l'Assicuratore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della/e Amministrazione/i Contraente/i e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. L'Assicuratore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Assicurazione secondo quanto specificato nel presente Contratto Generale, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto Generale;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le



- indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
- e) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - f) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Generale, ivi compresi i Servizi Connessi e Opzionali, ove presenti;
 - g) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del presente Contratto Generale, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro l'Assicuratore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- L'Assicuratore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. L'Assicuratore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. L'Assicuratore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. L'Assicuratore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di Assicurazione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. L'Assicuratore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. L'Assicuratore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto



Generale e ai singoli Contratti di Assicurazione; (b) prestare i servizi oggetto del presente Contratto Generale nei luoghi che verranno indicati negli Ordini emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.

12. L'Assicuratore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. L'Assicuratore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto Generale dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti; nonché di accettare l'eventuale modifica dell'ambito soggettivo delle Amministrazioni deleganti che utilizzano il presente Contratto Generale conseguente all'entrata in vigore di normative successive, anche regolamentari.
14. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Assicuratore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Assicuratore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Assicuratore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Assicuratore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto Generale e dai Contratti di Assicurazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L'Assicuratore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto Generale alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'Assicuratore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Assicuratore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto Generale.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Assicuratore di cui all'art. 105, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.



ARTICOLO 11

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. L'Assicuratore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto Generale anche a:
 - a) prestare i Servizi Assicurativi, i Servizi Connessi ed il Servizio Opzionale ai premi derivanti dagli sconti indicati nell'Offerta Economica e dettagliati nell'Allegato "F" – Listino premi al presente Contratto Generale, in osservanza di quanto stabilito nel presente Contratto Generale, negli Allegati e negli altri atti di gara;
 - b) garantire che i Servizi Assicurativi, i Servizi Connessi ed il Servizio Opzionale forniti siano conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili e ai requisiti e alle caratteristiche indicati nel Capitolato Tecnico e suoi Allegati;
 - c) consegnare, nelle ipotesi disciplinate dal paragrafo "A.4 Certificato e contrassegno" del Capitolato Tecnico 1, all'Amministrazione Contraente la/e Polizza/e, nonché il/i relativo/i certificato/i di assicurazione e contrassegno/i entro il termine di 15 giorni dalla data in cui l'Ordine è pervenuto al Fornitore;
 - d) qualora per motivi non ascrivibili al Fornitore non fosse possibile il rispetto del termine di cui al precedente punto c), il Fornitore si obbliga a garantire l'efficacia delle coperture assicurative secondo i tempi previsti al precedente articolo 5 ed indipendentemente dall'emissione dei certificati e dei contrassegni;
 - e) comunicare alle Amministrazioni Deleganti e alla Consip S.p.A. l'eventuale variazione del nominativo del Responsabile del Servizio di cui al Capitolato Tecnico e al successivo art. 24;
 - f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative comunicate dalle Amministrazioni Deleganti e/o dalla Consip S.p.A.;
 - g) non opporre alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip qualsivoglia eccezione, contestazione o pretesa relative alla prestazione e/o caratteristiche e/o qualità dei Servizi Assicurativi e dei Servizi Connessi ed il Servizio Opzionale;
 - h) garantire la continuità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 12

SERVIZIO DI ASSISTENZA, UFFICI LIQUIDAZIONE SINISTRI E CARROZZERIE CONVENZIONATE

1. Il Fornitore renderà operativo dalla stipula del presente Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso, e degli obblighi da esso derivanti, un servizio di assistenza con numero/i gratuito/i dedicato/i, che dovrà essere prestato con le modalità e termini indicati nel Capitolato Tecnico, garantendo il rispetto dei livelli di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
Il/i numero/i dedicato/i dedicati sono il/i seguenti: tel. _____ .
2. Il Fornitore rende disponibili dalla stipula del presente Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso gli uffici di liquidazione sinistri, fornendone l'elenco con dettaglio di denominazione, indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia), recapiti telefonici, e-mail e PEC di cui all'Allegato "D" - Elenco uffici liquidazione sinistri. Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip S.p.A. e alle



Amministrazioni Contraenti, fermo restando il numero e la localizzazione indicati nel Capitolato Tecnico. In caso di modifiche in corso di validità del Contratto Generale, che incidano sulle condizioni relative al numero minimo e alla localizzazione degli uffici liquidazione sinistri, l'Assicuratore dovrà garantire entro 30 giorni solari il ripristino di tali condizioni, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

3. Il Fornitore rende disponibili dalla stipula del presente Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso il servizio di carrozzerie convenzionate, fornendone il relativo elenco con dettaglio per ciascuna carrozzeria/officina della denominazione, dell'indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia) e dei recapiti telefonici, e-mail e PEC (se disponibile) nonché, qualora disponibile, l'eventuale link al sito della Compagnia dove consultare l'elenco aggiornato delle carrozzerie/officine di cui all'Allegato "E" – Elenco Carrozzerie Convenzionate. Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti, fermo restando il numero e la localizzazione indicati nel Capitolato Tecnico. In caso di modifiche, in corso di validità del presente Contratto Generale, che incidano sulle condizioni relative al numero minimo e alla localizzazione delle carrozzerie/officine l'Assicuratore dovrà garantire entro 30 giorni solari il ripristino di tali condizioni, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 13

SERVIZI DI REPORTISTICA

1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dall'Assicuratore per tutta la durata del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, con le modalità e i termini indicati nel paragrafo "*C3 – Reportistica dei sinistri*" del Capitolato Tecnico, nonché ulteriormente specificati nei relativi Allegati, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.
2. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti si riservano il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel presente Contratto Generale e nel Capitolato Tecnico l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

ARTICOLO 14

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. e dalle Amministrazioni Contraenti; a queste è demandata altresì l'applicazione delle penali di rispettiva competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Assicurazione.



ARTICOLO 15

CORRISPETTIVI

1. I premi dovuti all'Assicuratore dalle singole Amministrazioni Contraenti per i Servizi Assicurativi, oggetto di ciascun Ordine, sono indicati nell'Allegato "F" – Listino Premi e derivano dall'applicazione degli sconti offerti rispetto alle basi d'asta di gara indicati nell'Allegato "B" Offerta Economica; i predetti premi sono comprensivi della prestazione dei Servizi Connessi.
2. Nel caso di attivazione del Servizio Opzionale di "Carrozzerie Convenzionate", il premio dovuto all'Assicuratore sarà il valore risultante dall'applicazione alle basi d'asta della somma tra lo sconto offerto per i Servizi Assicurativi e lo sconto offerto per il Servizio Opzionale applicata, come indicati nell'Allegato "B" Offerta Economica.
3. I premi, indicati nel presente Contratto Generale, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Assicuratore dall'esecuzione del presente Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono remunerati con i suddetti premi.
5. I premi sono stati determinati a proprio rischio dall'Assicuratore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
6. L'Assicuratore non potrà vantare diritto ad altri compensi diversi da quelli previsti dal presente Contratto Generale - ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei premi medesimi - salvo quanto stabilito al comma successivo.
7. I premi convenuti, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, sono soggetti a regolazione con riferimento alla fine del periodo assicurativo annuo o alla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, come indicato nel paragrafo "B 2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili*" del Capitolato Tecnico. A partire dalla data di stipula del Contratto Generale alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi ai servizi oggetto di gara (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in base all'indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi relativo alla voce "Assicurazioni sui mezzi di trasporto (1254)" pubblicato trimestralmente da Istat (dati trimestrali, base 2015) sulla pagina web dati.istat.it (di seguito "Indice di Riferimento"). In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, (di seguito "Soglia di Variazione"), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito "Prezzi



Revisionati”).

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

8. Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalle Amministrazioni per le singole polizze, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 14 oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
9. Ai premi non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

Laddove in relazione al singolo premio ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, l'Amministrazione e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 16

PAGAMENTO DEI PREMI

1. In deroga al disposto dell'articolo 1901 c.c., la garanzia deve intendersi valida ed efficace anche se il pagamento dei premi assicurativi non è anticipata ma avverrà secondo le modalità e le tempistiche previste al paragrafo “B 2.12 - *Pagamento del premio*” del Capitolato Tecnico.
2. Tenuto conto che le prestazioni assicurative sono esenti, ai sensi dell'art. 10 comma 2 D.P.R. n.633/1972, dall'imposta sul valore aggiunto, per ciascun pagamento effettuato a favore dell'Assicuratore, quest'ultimo emetterà nei confronti dell'Amministrazione Contraente apposita ricevuta, nella quale dovranno essere indicati il riferimento al presente Contratto Generale, all'Ordine e alla/e Polizza/e cui si riferisce; la ricevuta dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà del Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire nella ricevuta.
3. Il pagamento del premio avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della ricevuta di cui al precedente punto.
4. L'eventuale conguaglio a debito o a credito verrà regolato fra le parti al termine di ciascun anno (ovvero al termine della minor durata del Contratto di Assicurazione), entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'Amministrazione, di apposita appendice di conguaglio, sulla base dei dati comunicati dall'Amministrazione Contraente con le modalità e nei termini previsti, più dettagliatamente, al paragrafo B “2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili*” del Capitolato Tecnico.
5. Ciascuna ricevuta potrà essere inviata mezzo posta elettronica certificata (pec) e/o lettera raccomandata A/R e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente.
6. I predetti corrispettivi dovranno essere accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..



Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Contraenti secondo le modalità indicate nel presente Contratto Generale.

7. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre i termini precedentemente indicati, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dal successivo comma 13.
8. Si evidenzia, altresì, che il CIG "derivato" rispetto a quello del presente Contratto Generale (Codice Identificativo Gara) comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle ricevute ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Nel caso in cui l'Assicuratore sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle ricevute emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di seguito disciplinate dal successivo comma 15 del presente articolo.
10. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
11. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
12. Le Amministrazioni contraenti potranno operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del singolo contratto assicurativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla/e Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto Generale; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto Generale un R.T.I. le singole Imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla emissione della ricevuta delle sole attività



effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola ricevuta dovrà contenere, oltre a quanto indicato nei commi che precedono del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

16. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

17. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Generale e nei singoli Contratti di Assicurazioni salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
18. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
19. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Generale di fornitura, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad Ordini diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.



ARTICOLO 17

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. *<eventuale>* Con specifico riferimento alla integrazione della garanzia definitiva, nella ipotesi di rateizzazione della medesima, in caso di ritardo non imputabile a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine di 15 giorni previsto al par. 22.2 del Disciplinare di gara, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari ad euro 500,00 Euro (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora il Fornitore non provveda all'obbligo di reintegro come indicato, sarà assegnato un secondo termine, il cui mancato rispetto potrà comportare la risoluzione del Contratto come previsto al successivo art. 20.
2. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti, non imputabile all'Amministrazione Contraente e/o a Consip, a forza maggiore o a caso fortuito, saranno applicabili, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, le penali di seguito indicate:
 - i. in ordine alla messa a disposizione della reportistica/dei rendiconti di cui:
 - al paragrafo "C3 – Reportistica dei sinistri" del Capitolato Tecnico:
 - ciascuna Amministrazione procederà all'applicazione di una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo annuo del proprio Contratto di Assicurazione per ogni mese o, fermo l'obbligo da parte del fornitore di adempiere all'invio delle informazioni richieste;
 - Consip procederà all'applicazione di una penale pari ad Euro 1.000 per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fermo l'obbligo da parte del fornitore di adempiere all'invio delle informazioni richieste;
 - al paragrafo "B2.7 – Contabilità" del Capitolato Tecnico:
 - Consip procederà all'applicazione di una penale pari ad Euro 3.000 per ogni mese , fermo l'obbligo da parte del fornitore di adempiere all'invio delle informazioni richieste;
 - al paragrafo "E3 –Reportistica dei sinistri" del Capitolato Tecnico 1, al paragrafo "C4 – Reportistica dei sinistri" del Capitolato Tecnico 2 , al paragrafo "C6 – Reportistica dei sinistri" del Capitolato Tecnico Parte 3:
 - ciascuna Amministrazione procederà all'applicazione di una penale pari ad Euro 100 per ogni mese, fermo l'obbligo da parte del fornitore di adempiere all'invio delle informazioni richieste;
 - al paragrafo "B11- Reportistica sulle "Polizze RCA" del al Capitolato Tecnico 1, al paragrafo "B7 - Reportistica sulle "Coperture Kasko dipendenti" del Capitolato Tecnico 2, al paragrafo "B12 - Reportistica sulle "Coperture Infortuni" del Capitolato Tecnico 3:
 - Consip procederà all'applicazione di una penale pari ad Euro 500 per ogni mese, fermo l'obbligo da parte del fornitore di adempiere all'invio delle informazioni richieste;
 - ii. in ordine al pagamento di cui al paragrafo "C3 – Perizia e liquidazione del danno" del



Capitolato Tecnico 2, ciascuna Amministrazione Contraente procederà all'applicazione di una penale pari ad Euro 100 (cento) ogni quindici giorni di ritardo rispetto ai termini prescritti e fermo l'obbligo di adempimento da parte del fornitore;

- iii. in merito all'attivazione ed al corretto funzionamento del servizio di assistenza, la Consip procederà all'applicazione di una penale pari a Euro 250 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 11;
 - iv. in merito alla disponibilità degli uffici liquidazione sinistri di cui al precedente art. 11, la Consip procederà all'applicazione di una penale pari a Euro 500 ogni quindici giorni di ritardo;
 - v. in merito alla disponibilità delle Carrozzerie Convenzionate di cui al precedente art. 11, la Consip procederà all'applicazione di una penale pari a Euro 500 ogni quindici giorni di ritardo.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni indicate in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto Generale, al Capitolato Tecnico e relativi Allegati nonché agli Ordini. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
5. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente e/o Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente e/o alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione e/o Consip S.p.A., a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto Generale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto Generale con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Assicurazione, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordine; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.



8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto di Assicurazione potrà trovare applicazione l'articolo 19, comma 1, lett. g).
9. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del presente Contratto Generale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto Generale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del presente Contratto Generale potrà trovare applicazione l'articolo 19, comma 1, lett. g).

ARTICOLO 18

GARANZIA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Assicuratore con la stipula del presente Contratto Generale e dei relativi Contratti di Assicurazione, l'Assicuratore medesimo ha prestato una cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) in favore della/e Amministrazione/i Contraente/i e della Consip S.p.A.
ovvero qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di rateizzazione:
la garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) in favore della/e Amministrazione/i Contraente/i e della Consip S.p.A. corrispondente al 50% dell'importo dovuto a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto sino al 50% dell'importo stesso (prima rata). Il Fornitore, si impegna a presentare - nelle modalità e nei termini stabiliti nella lex specialis di gara – la rata successiva corrispondente al restante 50% dell'importo dovuto (seconda rata), pena l'applicazione della penale di cui all'art. 17 del presente Contratto.
2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Generale e dai singoli Contratti di Assicurazione.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso



l'Assicuratore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione disposta in danno dell'esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.

5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto Generale e, per quanto concerne tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti di cui ai Contratti di Assicurazione, a far data dalla ricezione degli Ordini.

La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Assicurazione e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
7. Qualora, in costanza di rapporto, l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A. o dall'Amministrazione Contraente competente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Generale e, del pari, le singole Amministrazioni Contraente ha/hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Assicurazione, fermo restando il risarcimento del danno.
8. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun contratto attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

ARTICOLO 19

RISERVATEZZA

1. L'Assicuratore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle



che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto Generale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Assicurazione ovvero il presente Contratto Generale, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A.
5. L'Assicuratore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Generale, previo consenso scritto della Consip S.p.A., nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 20

RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere il Contratto Generale e il singolo Contratto di Assicurazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) l'Assicuratore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del Contratto Generale in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Contratto Generale, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) il Contratto Generale non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'Assicuratore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti



- minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto Generale e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A. o dall'Amministrazione Contraente competente;
 - f) ipotesi di mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 16 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip;
 - g) nei casi di cui agli articoli 16 (Pagamento dei premi), 19 (Riservatezza), 22 (Subappalto/Prescrizioni relative al subappalto), 23 (Divieto di cessione del contratto), 26 (Trattamento dei dati personali), 28 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001- Piano Triennale di prevenzione della corruzione), 29 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 30 (Trasparenza) del presente atto;
 - h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 16, commi 7 e 9, del presente Contratto Generale;
 - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Assicuratore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - l) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;
 - m) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 31. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 31. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 31 dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13 e/o dei rimedi risolutori, previsti al presente art. 15.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, devono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R rispettivamente i singoli Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale nei seguenti casi:



- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Assicuratore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti della Compagnia con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del Contratto Generale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'A.N.AC., cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. In caso in cui Consip e le Amministrazioni Contraenti accertino un grave inadempimento dell'Assicuratore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto Generale o con i contratti assicurativi, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le stesse formuleranno la contestazione degli addebiti all'Assicuratore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Assicuratore medesimo dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Assicuratore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto Generale e/o del/i Contratto/i di Assicurazione, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente Contratto Generale e/o del/i Contratto/i di Assicurazione, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Assicuratore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Assicuratore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere il presente Contratto Generale e/o del/i Contratto/i di Assicurazione, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Assicuratore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Generale e/o dei contratti assicurativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il del presente Contratto Generale e/o del/i Contratto/i di Assicurazione e di



ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Assicuratore per il risarcimento del danno.

6. La risoluzione del presente Contratto Generale legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Assicurazione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del presente Contratto Generale. In tal caso l'Assicuratore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. Nel caso di risoluzione del presente Contratto Generale e/o del/i Contratto/i di Assicurazione il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
8. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto Generale e/o del/i Contratto/i di Assicurazione, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo dello stesso o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dei Contratti di Assicurazione risolti. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
9. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.
10. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto generale o dei singoli contratti di assicurazione saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'Assicuratore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 21

RECESSO

3. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 1. giusta causa,
 2. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Assicurazione e/o dalla Contratto Generale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
4. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che



- proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto Generale e/o ogni singolo Contratto di Assicurazione.
5. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
6. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. potrà, altresì, recedere dal Contratto generale, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il fornitore possa pretendere alcunché; le singole Amministrazioni potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo Contratto di Assicurazione previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..
7. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Qualora la Consip receda dal Contratto generale ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di Assicurazione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 22

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta l'Assicuratore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Assicuratore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto Generale.

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. L'Assicuratore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:



per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.

2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice, come novellato dal D. Lgs. n. 77 del 31/5/2021, nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara.
3. L'Assicuratore si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla Lettera di Invito, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'Assicuratore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell'intervenuta risoluzione.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere all'Assicuratore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
6. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto, il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle



categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale

8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Assicuratore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del presente Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione anche per la parte subappaltata.
9. L'Assicuratore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Assicuratore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679;
10. L'Assicuratore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Assicuratore trasmette alla Consip e alle Amministrazioni Contraenti prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione Contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. L'Assicuratore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
12. L'Assicuratore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. Le Amministrazioni Deleganti corrispondono direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'Assicuratore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Assicuratore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni Contraenti entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'Assicuratore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



16. In caso di inadempimento da parte dell'Assicuratore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip e le Amministrazioni Deleganti possono risolvere il Contratto Generale e i Contratti assicurativi, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Assicuratore si obbliga a comunicare alla Consip, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
21. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 23

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'Assicuratore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Generale o i singoli Contratti di Assicurazione, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i...
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, i singoli Contratti di Assicurazione e il presente Contratto Generale.

ARTICOLO 24

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dall'Assicuratore per l'esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Assicuratore. Allo stesso competeranno, in particolare, i compiti e le attribuzioni indicati nel Capitolato Tecnico.
2. Il Responsabile del Servizio potrà essere contattato nei seguenti orari di servizio _____, ai recapiti di seguito indicati: numero telefonico _____, indirizzo di posta elettronica _____.



3. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile del Servizio causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 25

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Assicuratore e la Consip S.p.A. (ivi inclusi i casi in cui sia parte del giudizio anche l'Assicurato), ovvero tra la Consip S.p.A. e l'Assicurato sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Salvo quanto previsto nel paragrafo "C3 - *Perizia e Liquidazione del danno*" del Capitolato Tecnico 2, per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Assicuratore e le Amministrazioni Contraenti, il Foro competente è quello del luogo ove ha sede l'Amministrazione Contraente.
3. Salvo quanto previsto nel paragrafo C4 - *Controversie e collegio arbitrale* del Capitolato Tecnico 3, per tutte le questioni relative all'assicurazione infortuni la competenza è determinata in base al domicilio della persona infortunata.

ARTICOLO 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto Generale e dell'esecuzione dei singoli contratti assicurativi - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto Generale stesso e di essere a conoscenza dei diritti che riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare al paragrafo 27 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi al Contratto Generale ed all'esecuzione dello stesso nonché dei singoli contratti assicurativi in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
 3. Con la sottoscrizione del Contratto Generale ed il perfezionamento dei contratti assicurativi, l'Assicuratore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. L'Assicuratore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di



sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si renda necessario un trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – il Fornitore, previa specifica autorizzazione della Committente potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di business continuity e di disaster recovery, anche se esternalizzate –abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
7. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
8. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.



ARTICOLO 27

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

ARTICOLO 28

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui la Committente abbia predisposto il Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, l'Impresa dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Committente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute; (iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dalla Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 29

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Assicuratore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Generale o nei Contratti di Assicurazione, si conviene che, in ogni caso, la/e Amministrazione/i Contraente/i, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Assicuratore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Assicurazione nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun



termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Contratto Generale, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Assicuratore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. L'Assicuratore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. L'Assicuratore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. L'Assicuratore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. L'Assicuratore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Assicuratore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Assicuratore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Assicuratore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Assicuratore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.



ARTICOLO 30

TRASPARENZA

1. L'Assicuratore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Generale;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto Generale stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Generale o dei Contratti di Assicurazione rispetto agli obblighi con essi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Assicuratore non rispettasse per tutta la durata del presente Contratto Generale e dei relativi Contratti di Assicurazione gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, gli stessi si intenderanno risolti di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Assicuratore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata in proprio favore.
3. L'assicuratore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di Integrità.

ARTICOLO 31

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto Generale ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto Generale ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto Generale e/o dei singoli Contratti di Assicurazione non comportano l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto Generale o dei singoli Contratti di Assicurazione (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto Generale si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a



regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 32

FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 15. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.



Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 delle Condizioni Generali.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 20.

CONSIP S.p.A.	IL FORNITORE
Ing. _____	_____
C.F.: _____	C.F.: _____
Certificatore: _____	Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____	Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____	Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Assicuratore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Assicuratore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); Articolo 4 (Oggetto del Contratto Generale); Articolo 6 (Durata); Articolo 7 (Utilizzazione del Contratto Generale); Articolo 8 (Modalità di conclusione); Articolo 9 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 11 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articoli 12 (Servizio di assistenza, Uffici liquidazione sinistri e Carrozzerie convenzionate); Articolo 13 (Servizi di reportistica); Articolo 15 (Corrispettivi); Articolo 16 (Pagamento dei premi); Articolo 17 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 18 (Garanzia); Articolo 19 (Riservatezza); Articolo 20 (Risoluzione); Articolo 21 (Recesso); Articolo 22 (Subappalto/Prescrizioni relative al subappalto); Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 25 (Foro competente); Articolo 26 (Trattamento dei dati personali); Articolo 27 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 28 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001); Articolo 29 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 30 (Trasparenza); Articolo 31 (Clausola finale); Articolo 32 (Forza Maggiore).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE
Il legale rappresentante



C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____

ALLEGATI

Allegato A: Capitolato Tecnico e relativi Allegati

Allegato B: Offerta Economica del Fornitore

Allegato C: Modelli di Ordine

Allegato D: Elenco uffici liquidazione sinistri

Allegato E: Elenco Carrozzerie Convenzionate

Allegato F: Listino premi